

Tribunale di Torino
Sezione Prima Civile
Sentenza n. 5554/2010



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composto dagli Ill.mi signori.

Dott.ssa Giovanna Carla DOMINICI	Presidente
Dott. Giovanni LIBERATI	Giudice rel.
Dott.ssa Rossana ZAPPASODI	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 21581 del ruolo generale civile dell'anno 2010, avente ad oggetto ineleggibilità e incompatibilità elettorale di consigliere regionale promossa da

BALAGNA ROBERTO, PEROTTI LUIGI MARIA, D'ALLIO GIORGIO, rappresentati e difesi dall'Avvocato Luca Olivetti, presso il quale sono elettivamente domiciliati in Torino, in corso Duca degli Abruzzi 14, in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo.

RICORRENTI

contro

RESCHIGNA ALDO, rappresentato e difeso dagli Avvocati Claudio Vivani e Matteo Rossomando, presso i quali è elettivamente domiciliato in Torino, in corso Duca degli Abruzzi 15, in forza di procura speciale in calce alla memoria di costituzione.

CONVENUTO

con l'intervento del

PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO

e con l'intervento volontario della

REGIONE PIEMONTE, in persona del Presidente della Giunta regionale, rappresentata e difesa dall'Avvocato Massimo Scisciò dell'Avvocatura della Regione Piemonte, presso la quale è elettivamente domiciliata in Torino, in Piazza Castello 165, in forza di procura speciale a margine della comparsa di intervento volontario.

INTERVENUTA VOLONTARIA

Conclusioni precisate delle parti all'udienza di discussione del 17.9.2010

per i ricorrenti:

“ Accertare le cause di ineleggibilità e/o di incompatibilità di Aldo Reschigna dalla carica di Consigliere Regionale del Piemonte, dichiararne la decadenza ai sensi e per gli effetti della legge n. 154/1981 e/o per qualsivoglia altra normativa richiamabile agli elementi in fatto sovra riportati, con ogni consequenziale statuizione di legge.

Con il favore delle spese.”;

per il convenuto:

“ Dichiarare inammissibile e/o improcedibile e comunque infondato e conseguentemente respingere il ricorso di cui all'epigrafe, per le ragioni di cui alla narrativa, e con esso tutte le domande proposte, segnatamente di accertamento della ineleggibilità e/o incompatibilità di Aldo Reschigna e di dichiarazione di decadenza del medesimo.

SENTENZA
N° 5554/10
Fasc. N° 21581/10
Cron. N° 3911
Rep. N°

In ogni caso, con il favore di spese ed onorari del procedimento (compreso il rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a.)”.

per la Regione Piemonte:

“ Respingere l’istanza proposta dall’odierno ricorrente ai sensi dell’art. 83 d.P.R. 570/1960 affinché sia dichiarata l’ineleggibilità del consigliere odierno resistente ex art. 2 legge cit. poiché tale norma se interpretata letteralmente prescinde dall’accertamento di una alterazione della par condicio elettorale fra tutti i candidati che concorrono alla carica di consigliere regionale.

In subordine e in ipotesi in cui il Collegio ravvisi una causa di ineleggibilità in capo al consigliere odierno resistente ex lege 1981 n. 154, come tale rilevante nel presente giudizio ai sensi dell’art. 23, comma 2, l. 87/1953, valutata la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell’art. 2, comma 2, n. 10, della l. 23.4.1981 n. 154, in relazione all’art. 1, 2, 3, 4, 5, della Costituzione, sotto il profilo di una irragionevole esclusione del diritto fondamentale di elettorato passivo in assenza di un concreto turbamento della volontà degli elettori tale da violare la parità di accesso alle cariche elettive sub specie di captatio benevolentiae, anche sotto il profilo di disparità di trattamento sub specie di realizzazione di un regime speciale in materia di incompatibilità elettorale da una Regione all’altra, a seconda che sia stata esercitata la potestà legislativa ex art. 122 della Costituzione, sospenda il giudizio e rimetta gli atti alla Corte Costituzionale.

Spese compensate nei confronti della Regione e le altre parti del giudizio “.

(omissis)

P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così provvede:

- Respinge il primo motivo di ricorso.
- Dichiarata cessata la materia del contendere in ordine al secondo motivo di ricorso.
- Dichiarata compensate le spese nei confronti della REGIONE PIEMONTE.
- Condanna ROBERTO BALAGNA, LUIGI MARIA PEROTTI, GIORGIO D’ALLIO, a rimborsare ad ALDO RESCHIGNA le spese processuali che si liquidano in Euro 1.050,00 per diritti, Euro 2.400,00 per onorari, oltre rimborso forfettario ex art. 15 t.p., c.p.a. ed i.v.a.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio della prima sezione civile, addì 17.9.2010, con sentenza interamente redatta dall’estensore mediante scritturazione elettronica


IL GIUDICE ESTENSORE

G. Libenati

IL CANCELLIERE
LUIGI MARIA BIGNON

IL PRESIDENTE

Donnesu



Minuta consegnata in Cancelleria
in data 21/9/2010
[Signature]

“La sentenza sopra riportata è pubblicata limitatamente al dispositivo ai sensi dell’articolo 130, comma 8, del decreto legislativo 2/7/2010, n. 104”.